--

Città di Legnano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2012
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2013
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 15 luglio 2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21 aprile 2022

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

Il Comune di Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2022, stabilisce le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Art. 2 bis
Soglia di esenzione

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad **€ 15.000,00.**

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive di cui al precedente art. 2.

La soglia di esenzione può essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Art. 3
Versamento

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 4
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 5
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022.